TESI

CHE

GIUSEPPE CONTE CATTANEO

DI S. QUERINO PROV. DEL FRIULI

SI PROPONE DI SOSTENERE NELLA SUA PROMOZIONE

AL GRADO DI

DOTTORE IN AMBE LE LEGGI

nella R. Università di Padova

nel Luglio 1867.

PADOVA

CO' TIPI DI A. BIANCHI

al Santo

Digitized by Google

58

Digitized by Google

FILOSOFIA DEL DIRITTO
DIRITTO E PROCESSO PENALE.

1. La proprietà è la libertà nei rapporti dell'uomo col mondo esteriore: la libertà non è che la proprietà nel suo principio interno, cioè nella naturale padronanza dell'uomo sopra sè stesso.

2. L'usucapione e la prescrizione non hanno fondamento legale nel Diritto naturale privato, ma sono giustificate da ragioni di Diritto pubblico.

3. La successione è una conseguenza naturale e necessaria del diritto di proprietà.

4. Il sistema penale è in istretti rapporti coll'incivilmento.

5. La legislazione penale ha non pochi contatti e riflessi col gran problema del pauperismo.

6. La bontà dell'istituzione dei giurati dipende dal modo di suo arganamento e dal grado di civiltà delle nazioni.

STATISTICA.

7. L'opportunità ed importanza del porto militare della Spezia ha pochi confronti con altri porti militari di Europa.

8. La rete ferroviaria Veneta è molto al disotto del suo possibile e desiderabile sviluppo.

Digitized by Google

9. Le istituzioni famigliari e il quadro degli usi e costumi possono giovare eminentemente allo Statista per rilevare la condizione morale d'una nazione.

10. Nello stabilire la potenza dello Stato si deve aver riguardo all'assieme di tutte le condizioni fisiche, economiche, morali e politiche dello Stato stesso.

11. La Statistica della mortalità in Francia rivelò in questi ultimi tempi straodinarii decessi fra i bambini: è sperabile che riesca ad assegnarne compiutamente le cause.

DIRITTO ROMANO E FEUDALE.

12. L'agnazione si fonda nella *patria potestas* e non nella consanguinità.

13. L'enfiteusi e la superficie non erano in origine che una specie di fitto o pigione; soltanto in progresso di tempo il pretore attribuì loro il carattere di diritti reali.

14. Secondo le fonti e la ragione giuridica il mutuo è il solo contratto reale che esclude l'*actio contrarii*.

15. Nella *mora solvendi* non è da ammettersi in generale la massima che l'arrivo del giorno tenga luogo d'interpallazione.

16. Il minore può essere investito del Feudo ma non costretto al giuramento di fedeltà prima dell'età maggiore.

EX JURE CANONICO.

17. Utraque potestas ecclesiastica et civilis est in genere suo suprema et indipendens.

18. Decimae ecclesiasticae materialiter juris divini sunt formaliter humani.

19. Beneficia ecclesiastica dignioribus conferri debet.

20. Beneficium sine officio admitti nequit.

DIRITTO CIVILE.

21. Fondamento alla conveniente divisione di un Codice Civile sarà la ripartizione per istituti giuridici.

23. Si darebbe effetto ritroattivo alla legge applicandola ai contratti condizionati conchiusi prima della sua attuazione.

24. Non è essenziale al contratto di vitalizio che il prezzo della cosa data al vitaliziante sia espressamente determinato.

25. La teoria che fa dipendere in ogni caso l'onere della prova da una presunzione favorevole o contraria è manifestamente fallace.

26. L'autorità della cosa giudicata importando un sacrifizio del privato a vantaggio del pubblico bene, deve limitarsi rigorosamente all'oggetto immediato della lite.

DIRITTO COMMERCIALE, CAMBIARIO E MARITTIMO.

27. Sta bene che i legislatori per soverchia cura nel proteggere l'interesse dei terzi, non trascurino le cautele legali che servono a preservare da pregiudizii l'interesse diretto dei contraenti.

28. Nella società in accomandita semplice, le limitazioni dei diritti che spettano al socio accomendante verso la società, sono giustificate per la quota

determinata da lui conferita, per la limitata sua responsabilità e per altri diritti che egli gode a differenza del socio in nome collettivo.

29. Essendo scopo precipuo della cambiale il favorire il commercio ampliando l'uso del credito, tornava inopportuno l'esiggere, che le cambiali fossero tratte da un luogo sopra un altro.

30. La girata in bianco è un ardita innovazione introdotta allo scopo che la Cambiale serva il più possibile come moneta.

31. Il trattato di Parigi del 1856 diede un più civile indirizzo alle legislazioni e consuetndini internazionali marittime.

32. L'avaria comune riguarda i danni straordinarii sofferti volontariamente per la salvezza comune del legno e delle mercanzie, la particolare di regola i danni occorsi per altra causa snl solo bastimento, sulle sole merci.

SCIENZE POLITICHE.

33. La prosperità economica è strettamente congiunta al ben essere politico. Il progresso economico è condizione e mezzo del progresso intellettuale e morale.

34. Il commercio estero, a condizioni d'altronde pari figura in ragione inversa dell'estensione dello stato.

35. Nel sistema monetario è più opportnuo l'attenersi ad un tipo unico.

36. Il progresso finanziario ha sempre consistito nel trasformare di più in più le imposte da personali in reali. Il sistema dell'imposta unica sulla rendita osta a tale incontrastabile principio.

37. Conviene che l'organizzazione penitenziaria in genere e particolarmente in Italia s'informi al regime d'Auburn, ma può attingere in via di eccezione al sistema di Filadelfia.

38. In massima è preferibile il suffragio ristretto, solo in casi eccezionali l'universale.

PROCEDURA CIVILE.

39. La questione sulla convenienza che i Giudici siano inamovibili od amovibili e subordinata all'indole del potere elettorale.

40. Il sistema delle tre istanze appoggiato in queste provincie anche dalle tradizioni, offre maggior garanzia per gli interessi delle parti.

41. Passano gravissime differenze quanto al preliminare di conciliazione fra la legge italiana e l'austriaca.

42. Anche i disegni e figure d'indubbio significato dovrebbero ammettersi come diffamazioni qualificate pel processo provocatorio.

43. È desiderabile anche nel Processo Civile che non abbian luogo condanne se non quando alle prove della tariffa legale s'associ il convincimento del Giudice.

44. Ottimamente fu detto che i Notaj: *ut officio fungatur debite, omnibus sensibus praesentes esse debent.*

58324